(N. 1162) Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (SFORZA)

e col Ministro del Tesoro
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1950

Autorizzazione della spesa di lire 4.380.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

Onorevoli Senatori. — Per l'assunzione ed il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia fu autorizzata, con la legge 8 febbraio 1950, n. 12, la spesa di lire 6.000.000.000, che venne iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana, esercizio 1949-1950, nel capitolo n. 51-quinques. L'importo di questa assegnazione venne determinato sulla base di accertamenti presuntivi basati sulla valutazione, necessariamente di larga approssimazione, delle necessità di gestione più urgenti quali fu possibile vagliare in relazione, sopratutto, al piano di trapasso dei poteri predisposto in precedenza con l'Amministrazione britannica.

Queste necessità si riferivano principalmente alle spese che dovevano essere effettuate e liquidate senza possibilità di ritardi e di dilazione: assegni al personale militare del Corpo di sicurezza ed a quello civile, trasporti marittimi, spese improrogabili inerenti all'insediamento della nostra amministrazione, ecc. A trapasso avvenuto, è stato possibile accertare il fabbisogno suppletivo per le altre spese, sempre pertinenti all'esercizio 1949-1950 da sostenere per il funzionamento della nostra amministrazione, in Somalia, e più particolarmente per un'efficiente ripresa di attività dei nostri servizi, spese che occorre siano liquidate entro il più breve termine. Al finanziamento di

questo fabbisogno suppletivo provvede, appunto, l'assegnazione di lire quattro miliardi trecentottanta milioni disposta con l'unito disegno di legge.

La legge 8 febbraio 1950, n. 12, disponeva all'articolo 1, secondo comma, che la gestione di questi fondi venisse effettuata mediante apposita contabilità speciale, con modalità stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con quello per l'Africaitaliana. Questo speciale procedimento era imposto da evidenti ed imprescindibili necessità prevalentemente d'ordine pratico, non essendo infatti possibile, data la particolare natura ed urgenza delle relative spese, molte delle quali, per di più, da effettuarsi fuori del territorio metro-

politano, provvedervi con le normali disposizioni della legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Queste particolari esigenze di gestione permangono anche nei riguardi delle spese che dovranno effettuarsi con i fondi autorizzati dall'unito disegno di legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere derivante dal detto disegno di legge sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'ottavo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia, è autorizzata la spesa di L. 4.380.000.000 che sarà gestita mediante la contabilità speciale istituita con l'articolo 1, secondo comma, della legge 8 febbraio 1950, n. 12.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'ottavo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-1950.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio con riferimento alla gestione dell'esercizio finanziario 1949-1950.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua publicazione nella Gazzetta ufficiale.